



Segreto professionale e richieste del Tribunale

venerdì 12 aprile 2019

Sala Rosa – Palazzo della Regione

Piazza Dante 16 – Trento

15.00 - 18.30

Crediti ECM

Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, art. 11: *“Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.”*

Così recita il nostro Codice Deontologico.

Quando si può derogare all’obbligo del segreto?

Quali figure istituzionali possono chiedere allo psicologo di dare informazioni sui suoi pazienti?

L’incontro proposto intende rispondere alle domande, ai dubbi, alle incertezze, di quanti si trovano – nel corso della loro attività professionale – a confrontarsi con le richieste del Tribunale.

Approfondiremo il tema con:

- **Maria Colpani**, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Trento
- **Patrizia Foiera**, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Trento
- **Elisabetta Peterlongo**, avvocato del Foro di Trento.

Invitiamo i partecipanti a inviarci - info@ordinepsicologi.tn.it - la domanda di iscrizione **entro il giorno 10 aprile** prossimo e a riportare nel modulo eventuali domande e/o situazioni critiche.



Ordine degli Psicologi della Provincia di Trento

0461-237040 - www.ordinepsicologi.tn.it - info@ordinepsicologi.tn.it